

ACCORDO DI INVESTIMENTO TRA

Fondazione D34 Health - Digital Driven Diagnostics, prognostics and therapeutics for sustainable Health care, con sede in Roma, piazzale Aldo Moro 5 codice fiscale 96548200581 qui rappresentata da [●] (“Investitore”);

– da una parte –

E

[●], nat[o/a] a [●], il [●], residente in [●], via [●], codice fiscale [●] (i[l] “Soc[i/o] Fondator[i/e]”) [NOTA: DA REPLICARE PER IL NUMERO DI SOCI PERSONE FISICHE, FONDATORI O NON];

E

[●], con sede in [●], iscritta al registro imprese di [●], codice fiscale e partita iva [●], qui rappresentata da [●] [nella sua qualità di amministratore delegato/debitamente autorizzato], giusta i poteri conferiti [dal consiglio di amministrazione della società [in data [●]] (di seguito “[●]” e unitamente a[i/l] Soci[o] Fondator[i/e], congiuntamente i “Soci”) [NOTA: DA REPLICARE PER IL NUMERO DI SOCI PERSONE GIURIDICHE, FONDATORI O NON];

E

[Società Target], con sede in [●], iscritta al registro delle imprese di [●], codice fiscale e partita iva [●], qui rappresentata da [●] [nella sua qualità di amministratore delegato/debitamente autorizzato], giusta i poteri conferiti [dal consiglio di amministrazione della società [in data [●]] (la “Società”)

– dall'altra parte –

(l'Investitore, i Soci [Fondatori/Attuali] e la Società sono altresì definiti, congiuntamente, “Parti”)

PREMESSO CHE:

- A) L'Investitore è la Fondazione D34Health soggetto attuatore e referente unico per l'attuazione, il coordinamento e la gestione dell'Iniziativa PNC0000001 denominata D34Health e finanziata con il Fondo Complementare previsto dall'Avviso per la concessione di finanziamenti destinati ad iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale, del Decreto Direttoriale n. 931 del 6 giugno 2022;
- B) L'Investitore, nell'ambito del Progetto PNC, ha l'obiettivo di selezionare e investire in Startup Innovative per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali operanti nei settori della medicina di precisione e sia conforme al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH, “do no significant harm”).
- C) La Società è una società operante nelle aree di ricerca di tecnologie abilitanti nell'ambito della medicina di precisione, tra cui a titolo di esempio:
 - digital twin;

- biological twin;
- wearable, sensori e biosensori.

- D) Alla data del presente accordo, il Capitale Sociale della Società è ripartito tra i Soci, come indicato nell'Allegato D.
- E) La procedura di selezione della Startup Innovativa è stata condotta nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione e si è articolata in due fasi distinte e successive:
- (i) la "Prima fase" che era finalizzata all'identificazione preliminare dei proponenti, all'esito della quale, l'Investitore ha individuato i concorrenti che sono stati ammessi alla "Seconda fase";
 - (ii) la "Seconda fase" è stata riservata esclusivamente ai concorrenti, ai quali è stata trasmessa apposita lettera di gara, contenente l'invito a presentare la destinazione dell'investimento. La valutazione comparativa della destinazione dell'investimento ha condotto alla selezione della Startup Innovativa e alla condivisione dell'Accordo.
- F) All'esito della procedura di cui alla precedente premessa E), la Società è stata selezionata per la ricezione dell'Investimento.
- G) Con il presente Accordo, le Parti intendono regolare l'investimento dell'Investitore nella Società, il coinvolgimento delle Parti nella gestione della Società, e il rapporto parasociale tra le stesse.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

PARTE I – DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

ARTICOLO 1 – PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

1.1 Premesse e Allegati. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

1.2 Definizioni. I termini utilizzati con iniziale maiuscola hanno il significato agli stessi attribuito in corrispondenza di ciascuno di essi nell'Allegato 1.2.

1.3 Regole di Interpretazione. Nel presente Accordo, salvo che dal contesto non risulti con chiarezza una diversa intenzione delle Parti:

- 1.3.1 i termini previsti nel presente Accordo devono essere computati ai sensi dell'articolo 155 del codice di procedura civile, salvo che non siano espressi in Giorni Lavorativi e nel qual caso troverà applicazione la relativa definizione contenuta in Allegato 1.2;
- 1.3.2 ogniquale volta una disposizione del presente Accordo obblighi una Parte a "fare sì che" (o espressioni analoghe) una persona compia un determinato atto o assuma un determinato obbligo, detta disposizione deve essere interpretata come promessa del fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del codice civile;
- 1.3.3 ove il contesto della frase lo richieda, i termini definiti nel presente Accordo al singolare includono i plurali e viceversa e i maschili si riferiscono ai femminili e viceversa;
- 1.3.4 le espressioni "ivi incluso", "inclusivo di", "compreso" e simili devono essere interpretate in senso meramente esemplificativo e non esaustivo.

PARTE II – INVESTIMENTO NELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 2 – CONDIZIONI RISOLUTIVE

2.1 Condizioni Risolutive. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1353 c.c., il presente Accordo è risolutivamente condizionato al mancato avveramento (ovvero alla mancata rinuncia da parte dell'Investitore), entro [●] ([●]) giorni dalla Data di Sottoscrizione, delle seguenti Condizioni Risolutive:

- 2.1.1 esito positivo, a insindacabile giudizio dell'Investitore, della verifica, svolta autonomamente, in tutto o in parte, dallo stesso Investitore o da soggetti da essa incaricati, sui Requisiti Minimi di Ordine Generale e Requisiti Minimi di Capacità Economico-Finanziaria di cui all'auto-dichiarazione di cui all'Allegato 2.1.2;
- 2.1.2 assenza di un Effetto Negativo Rilevante, come da dichiarazione di cui all'Allegato 2.1.3;
- 2.1.3 piena compatibilità con gli obiettivi strategici e le regole del PNRR.

2.2 Rinuncia. Le Condizioni Risolutive sono poste nell'interesse esclusivo dell'Investitore (il quale non avrebbe sottoscritto il presente Accordo in assenza delle Condizioni Risolutive) e possono essere rinunciate solo da quest'ultimo in forma scritta.

2.3 Comunicazione avveramento delle Condizioni Risolutive. In caso di mancato avveramento (o di mancata rinuncia a) anche solo una delle Condizioni Risolutive, l'Investitore invierà alla Società, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla scadenza del termine indicato al precedente articolo 2.1, una Comunicazione Scritta. In tal caso, il presente Accordo cesserà di avere qualsivoglia effetto giuridico, a far Data dalla Sottoscrizione del presente Accordo, con il conseguente obbligo per la Società di restituire l'Investimento all'Investitore entro i successivi 10 (dieci) giorni. L'Accordo dovrà intendersi conseguentemente caducato ad ogni effetto di legge fin dalla sua sottoscrizione. Rimarranno comunque validi, efficaci e vincolanti, per quanto applicabili, gli articoli 1, 17, 18 e 19.

ARTICOLO 3 – INVESTIMENTO

3.1 Investimento. L'Investitore si impegna a eseguire l'Investimento, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi giorni dalla Data di Sottoscrizione, investendo nella Società una somma pari a Euro [●] (xxxxxxxxxx), a titolo di versamento di terzi in conto futuro aumento di capitale, sul conto corrente indicato nell'Allegato 3.1.

3.2 Conversione dell'Investimento. I Soci [Fondatori/Attuali] si impegnano a iscrivere l'Investimento in un'apposita Riserva Targata, che conferirà all'Investitore il diritto alla Conversione. Per effetto della Conversione dell'Investimento, le Nuove Partecipazioni dell'Investitore saranno rappresentative di una quota pari al [●]% ([●] per cento - comunque non superiore al 25%) del Capitale Sociale, [determinato sulla base dell'ultima valutazione post-money della Società non precedente al gg-mm-aaaa.

ARTICOLO 4 – CONVERSIONE DELL'INVESTIMENTO

4.1 Conversione dell'Investimento. Ai fini della Conversione dell'Investimento, le Parti concordano che:

- 4.1.1 i Soci [Fondatori/Attuali] faranno sì che l'assemblea dei Soci della Società deliberi un Aumento di Capitale asservito alla Conversione, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla Comunicazione Scritta o comunque entro e non oltre il Termine (anche in mancanza di Comunicazione Scritta) definito in Allegato 1.2.

4.1.2 contestualmente alla delibera dell'Aumento di Capitale, l'Investitore si impegna a sottoscrivere l'Aumento di Capitale, mediante imputazione a capitale dell'importo, corrispondente all'Investimento di cui alla Riserva Targata mediante il *form* di cui in Allegato 4.1.2;

4.1.3 a seguito dell'Aumento di Capitale, l'Investitore deterrà le Nuove Partecipazioni relative all'Investimento.

4.2 Rinuncia al diritto di opzione. Ai fini di ogni ipotesi di Investimento, le Parti concordano che i Soci [Fondatori/Attuali] si impegnano a rinunciare, a titolo gratuito, agli eventuali diritti di opzione o di recesso loro spettanti con riferimento a qualsiasi aumento del Capitale Sociale della Società nel quale è prevista la sottoscrizione di Nuove Partecipazioni da parte dell'Investitore ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4.

4.3 Nuovo Statuto. I Soci [Fondatori/Attuali] si obbligano a far sì che nel corso dell'assemblea dei Soci per la delibera dell'Aumento di Capitale asservito alla Conversione sia validamente approvata anche l'adozione dello Statuto nel testo conforme al Patto Parasociale.

4.4 Impegni dei Soci. I Soci [Fondatori/Attuali] si impegnano a far sì che ogni futuro socio della Società accetti e non si opponga alla Conversione dell'Investimento e all'adozione di uno Statuto conforme al Patto Parasociale. A tal fine, i Soci [Fondatori/Attuali] si impegnano a far sì che gli impegni di cui ai precedenti articoli 3.2, 4.1, 4.2 e 4.3 siano assunti in forma scritta anche da ogni ulteriore e/o futuro Socio della Società (come condizione per diventare Socio), affinché venga posta in essere ogni attività necessaria od opportuna, anche in sede di assemblea dei soci, al fine di consentire l'esercizio dei diritti previsti dal presente Accordo a favore dell'Investitore.

4.5 Impegni relativi alla Riserva Targata. I Soci [Fondatori/Attuali] si impegnano, altresì, a fare in modo che, ove fosse (o possa essere) intaccato il patrimonio netto della Riserva Targata, determinandone un'erosione o azzeramento, l'Investitore mantenga inalterati i propri diritti patrimoniali incluso il diritto a divenire titolare delle Nuove Partecipazioni che spetterebbe allo stesso in caso di un Evento di Conversione o di Conversione Discrezionale se non avesse avuto luogo l'erosione o l'azzeramento della Riserva Targata, tramite - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - versamenti in conto capitale da parte dei Soci e/o anche da parte di terzi per un importo almeno pari al valore nominale delle Nuove Partecipazioni derivanti dalla Conversione e/o altre modalità equivalenti, fermo restando la facoltà dei Soci di deliberare la messa in liquidazione della Società.

ARTICOLO 5 – DIRITTI DELL'INVESTITORE PRIMA DELLA CONVERSIONE

5.1 Diritti dell'Investitore prima della Conversione. A partire dalla Data di Sottoscrizione, i Soci [Fondatori/Attuali] si impegnano a non assumere, e a far sì che l'assemblea dei soci o l'organo amministrativo della Società non assuma, alcuna delibera avente ad oggetto la materia relativa ai Diritti IP di cui al successivo articolo 8.1.4, senza il preventivo consenso con Comunicazione Scritta dell'Investitore.

5.2 Impegni sui Requisiti Soggettivi. A partire dalla Data di Sottoscrizione, i Soci [Fondatori/Attuali] si impegnano a: (i) mantenere i Requisiti di Ordine Generale; (ii) far sì che la Società mantenga i Requisiti Soggettivi; (iii) far sì che ogni futuro Socio, qualora Soggetto Rilevante, abbia e mantenga i Requisiti di Ordine Generale, come previsto dall'articolo 11.4 del presente Accordo.

PARTE III – DICHIARAZIONI E GARANZIE E INDENNIZZO

ARTICOLO 6 – DICHIARAZIONI E GARANZIE E OBBLIGO DI INDENNIZZO

6.1 Rilascio delle Dichiarazioni e Garanzie. I Soci Fondatori dichiarano e garantiscono all'Investitore, disgiuntamente tra loro e *pro quota* in base alla rispettiva partecipazione nel Capitale Sociale, le Dichiarazioni e Garanzie di cui all'Allegato 6.1.A, che sono complete, veritiere ed accurate alla Data di Sottoscrizione.

6.2 Conferma delle Dichiarazioni e Garanzie. Salvo diversa Comunicazione Scritta da parte dei Soci Fondatori, le Dichiarazioni e Garanzie si intenderanno confermate a ogni data in cui l'Investitore effettuerà un Investimento nella Società e/o acquisirà Nuove Partecipazioni.

6.3 Obbligo di Indennizzo. I Soci Fondatori assumono l'Obbligo di Indennizzo ai termini e alle condizioni di cui all'Allegato 6.1.B.

PARTE IV – PATTO PARASOCIALE

SEZIONE A – GOVERNANCE

ARTICOLO 7 – DIRITTI DI INFORMATIVA

7.1 Diritti di informativa dell'Investitore. I Soci [Fondatori/Attuali] si impegnano a far sì che l'organo amministrativo predisponga e trasmetta all'Investitore, semestralmente, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno, *via* e-mail, un *report* relativo al numero di clienti ottenuti, ricavi generati e al cd. "*cash burn*".

ARTICOLO 8 – ORGANI SOCIETARI

8.1 Assemblea Soci. Le Parti si impegnano affinché siano approvate esclusivamente in sede assembleare, solo a maggioranza e con il voto favorevole della Maggioranza Qualificata, tutte le delibere assembleari aventi ad oggetto:

8.1.1 le operazioni straordinarie, inclusi (a) aumenti di capitale e qualunque operazione che comporti l'ingresso di nuovi investitori nel Capitale Sociale della Società attraverso qualunque operazione di investimento, finanziamento, strumento finanziario partecipativo convertibile e vincolo contrattuale che conferisca a terzi la titolarità del Capitale Sociale della Società, (b) fusioni e scissioni, (c) trasformazioni, (d) cessioni o conferimenti di asset aziendali, e (e) operazioni di ristrutturazione societari inclusa qualunque operazione che potrebbe comportare lo scioglimento e/o la Liquidazione di tutta o parte della Società ovvero che potrebbe comportare una diluizione della partecipazione dell'Investitore;

8.1.2 modifiche dello statuto della Società (ad eccezione di quelle necessarie per legge e di quelle aventi contenuto meramente formale);

8.1.3 distribuzione di dividendi, acconti sui dividendi e/o riserve disponibili, in qualunque forma;

8.1.4 cessione o concessione in utilizzo, a qualsiasi titolo, dei Diritti IP o qualsiasi decisione relativa alla tutela e all'estensione territoriale dei Diritti IP costituiti e costituendi (e.g. brevetti o marchi) di cui [sono/è] e sarà/saranno titolar[i/e] [i/l] Soc[i/o] Fondator[i/e] o la Società, ad esclusione di ogni contratto di licenza che la Società dovesse concludere con i propri clienti nell'ordinario svolgimento della propria Attività;

8.1.5 approvazione o modifica di piani di *stock option* o di ogni altra forma di assegnazione o attribuzione di quote o di opzioni sulle stesse, ad amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società, per una quota superiore al 10% (dieci per cento) dell'attuale Capitale Sociale.

8.2 Organo amministrativo. I Soci [Fondatori/Attuali] si impegnano a far sì che i componenti dell'organo amministrativo che siano Soggetti Rilevanti siano muniti dei Requisiti di Ordine Generale.

8.3 Nomina dell'osservatore da parte dell'Investitore. L'Investitore avrà diritto di designare almeno 1 (uno) soggetto che partecipi alle riunioni dell'Organo Amministrativo in qualità di "osservatore" senza diritto di voto, nonché di richiedere di ricevere copia di ogni eventuale consultazione in forma scritta avviata dall'Organo Amministrativo e del relativo esito.

SEZIONE B – TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

ARTICOLO 9 – LOCK UP

9.1 Lock-up. A partire dalla Data di Sottoscrizione e, in ogni caso, per un periodo di 3 (*tre*) anni dall'esecuzione dell'Investimento, i Soci Fondatori si impegnano, ciascuno per la propria partecipazione nel Capitale Sociale, a non effettuare o acconsentire a effettuare, senza il previo consenso scritto dell'Investitore, operazioni di vendita, atti di disposizione o comunque operazioni che abbiano per oggetto o per effetto di:

- 9.1.1 Trasferire, dare in pegno, ipotecare o porre un qualsiasi onere o gravame sulla propria partecipazione al Capitale Sociale o parte di essa;
- 9.1.2 concedere un'opzione su tutta o parte della propria partecipazione al Capitale Sociale;
- 9.1.3 stipulare accordi aventi a oggetto il, o comunque connessi al, diritto di voto sulla propria partecipazione al Capitale Sociale.

ARTICOLO 10 – DIRITTO DI CO-VENDITA, DIRITTO DI PRELAZIONE E DIRITTO DI TRASCINAMENTO

10.1 Diritto di Co-Vendita. Le Parti concordano che, qualora uno o più Soci Cedenti, escluso l'Investitore, o, in ogni caso, uno o più soggetti che siano di volta in volta soci della Società, intendano Trasferire in qualsiasi forma a un Terzo Cessionario, in tutto o in parte, la propria partecipazione nel Capitale Sociale o i diritti a essa connessi, i Soci diversi dai Soci Cedenti avranno il Diritto di Co-Vendita per partecipare, in via prioritaria, alla cessione alle medesime condizioni pattuite dai Soci Cedenti con il Terzo Cessionario e, quindi, con medesima valutazione, ai seguenti termini:

- 10.1.1 laddove la partecipazione dei Soci Cedenti oggetto di possibile Trasferimento al Terzo Cessionario non determini un Cambio di Controllo, i Soci diversi dai Soci Cedenti avranno il diritto di cedere al Terzo Cessionario la partecipazione da ciascuno di tali Soci detenuta, determinata in misura proporzionale a quanto ceduto dai Soci Cedenti rispetto alla partecipazione da questi detenuta;
- 10.1.2 laddove la partecipazione dei Soci Cedenti oggetto di possibile Trasferimento al Terzo Cessionario determini un Cambio di Controllo, i Soci diversi dai Soci Cedenti avranno il diritto di cedere la totalità della propria partecipazione.

10.2 Al fine di consentire l'esercizio del Diritto di Co-Vendita i Soci Cedenti devono inviare una preventiva Comunicazione Scritta agli altri Soci dell'intenzione di vendere, in tutto o in parte, la propria quota indicando: (i) il nome o la ragione sociale del Terzo Cessionario; (ii) la quota oggetto della potenziale vendita; (iii) il corrispettivo in denaro offerto e le modalità di corresponsione dello stesso; (iv) le eventuali garanzie offerte (incluse fidejussioni a prima richiesta o depositi vincolati), nonché ogni altro termine o condizione applicabile all'acquisto; (v) la data e il luogo previsto per la vendita delle partecipazioni nel Capitale Sociale.

10.3 Il Diritto di Co-Vendita può essere esercitato autonomamente da ciascun Socio diverso dai Soci Cedenti, entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data di ricevimento della Comunicazione Scritta, con invio ai Soci Cedenti di una Comunicazione Scritta in cui sia dichiarata la volontà di uno o più Soci di esercitare il Diritto di Co-Vendita e a condizione che tali Soci accettino tutti i termini e le condizioni di cessione indicati nella Comunicazione Scritta dei Soci Cedenti.

10.4 Qualora il Terzo Cessionario si rifiuti di estendere l'acquisto alle quote oggetto di Diritto di Co-Vendita, i Soci Cedenti non potranno cedere le proprie quote, salvo accordo scritto tra le Parti.

10.5 Diritto di Prelazione. I Soci **[Fondatori/Attuali]** si impegnano a far sì che lo Statuto preveda che, in caso di Trasferimento di partecipazioni, di parte di esse o dei diritti alle stesse connessi, a titolo oneroso o gratuito, spetti a ciascun Socio il Diritto di Prelazione, in proporzione alla partecipazione nel Capitale Sociale posseduta e con diritto di accrescimento per la parte eventualmente non acquistata dagli altri, fermo restando che tale Diritto di Prelazione: (i) prevarrà sul Diritto di Co-Vendita purché ciò avvenga alle stesse condizioni (con ciò intendendosi che chi esercita il Diritto di Prelazione sarà tenuto ad acquistare tutte le partecipazioni oggetto di Trasferimento nell'ambito del Diritto di CoVendita, agli stessi termini e condizioni); e (ii) non troverà applicazione nelle ipotesi di Trasferimento di cui al successivo articolo 11.1.

10.6 Diritto di Trascinamento. In deroga a qualsivoglia diversa previsione del presente Accordo, qualora un Terzo Acquirente presenti un'Offerta di Acquisto di una quota almeno pari al 50,00% (cinquanta/00 per cento) del Capitale Sociale, i Soci della Società (incluso l'Investitore), con decisione assunta a Maggioranza Qualificata, avranno il diritto di decidere se accettare l'Offerta di Acquisto e, in caso affermativo, di esercitare il Diritto di Trascinamento per Trasferire, unitamente alle proprie partecipazioni nel Capitale Sociale, anche le partecipazioni dei rimanenti Soci Trascinati, obbligando questi ultimi alla cessione della loro (percentuale

di) partecipazione nel Capitale Sociale allo stesso prezzo pro quota e agli stessi termini e condizioni indicati nell'Offerta di Acquisto, a condizione che l'Offerta di Acquisto:

10.6.1 provenga da un terzo non Parte Correlata;

10.6.2 sia vincolante e non soggetta a condizioni (ad eccezione delle dichiarazioni e garanzie circa l'effettiva titolarità e la libera trasferibilità della quota oggetto di Offerta di Acquisto);

10.6.3 preveda che il prezzo offerto ai Soci Trascinati debba essere pagato contestualmente alla cessione delle quote dei Soci Trascinati.

10.7 Procedura del Diritto di Trascinamento. Il Diritto di Trascinamento potrà essere esercitato mediante Comunicazione Scritta ai Soci Trascinati, nella quale dovrà essere precisato il prezzo offerto dal Terzo Acquirente e ogni altra condizione o termine rilevante della prospettata cessione. Laddove la prospettata cessione non abbia conclusione entro 90 (novanta) Giorni Lavorativi dalla Comunicazione Scritta di cui al presente articolo 8.9, il Diritto di Trascinamento si intenderà come non esercitato, salvo la facoltà di riesercitarlo nuovamente nei termini di cui al precedente articolo 10.6.

ARTICOLO 11 – ULTERIORI DIRITTI IN MATERIA DI TRASFERIMENTO

11.1 Cessioni a titolo gratuito o con corrispettivo in natura. Le Parti espressamente convengono che, qualora una Parte intenda Trasferire (a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma) una quota a titolo gratuito ovvero per un corrispettivo in natura, la determinazione del valore del corrispettivo infungibile e della partecipazione alienata a titolo gratuito sarà effettuata d'accordo tra le Parti, ovvero da un Esperto.

11.2 Requisiti Minimi di Ordine Generale. Impregiudicata ogni ulteriore disposizione del presente Accordo, le Parti concordano che ogni Socio della Società, qualora Soggetto Rilevante, abbia i Requisiti Minimi di Ordine Generale. A tal fine, ciascuna Parte, che sia qualificabile come Soggetto Rilevante, si impegna a: (i) mantenere i Requisiti Minimi di Ordine Generale; e (ii) a far sì che in caso di cessione quote, aumento di capitale od ogni altra operazione straordinaria posta in essere dalla Società, le relative partecipazioni siano cedute a, o sottoscritte da, soggetti (ivi incluso il titolare effettivo nel caso di persona giuridica) che posseggano, ove applicabile, i Requisiti Minimi di Ordine Generale.

SEZIONE C – DIRITTI PATRIMONIALI

ARTICOLO 12 – CLAUSOLA ANTI-DILUITIVA

12.1 Investimenti successivi. In caso di aumenti di capitale della Società che sottendano una valorizzazione *pre-money* della Società inferiore a quella sulla cui base l'Investitore ha eseguito la Conversione, l'Investitore ha il diritto a una protezione anti-diluzione di tipo *weighted average*.

12.2 Clausola anti-diluitiva. Al fine indicato al precedente articolo 12.1, i Soci faranno sì che le deliberazioni di aumento di capitale dell'Assemblea dei Soci della Società prevedano l'emissione di nuove partecipazioni, determinate in misura non proporzionale al conferimento *ex art.* 2468, comma 2, c.c., da assegnarsi all'Investitore – gratuitamente, in misura tale da godere della protezione anti-diluitiva – e per la restante parte agli altri sottoscrittori.

12.3 Opzione dei Soci Fondatori. Qualora l'articolo 12.2 non sia stato applicato, per qualunque causa o ragione, i Soci Fondatori concedono all'Investitore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1331 c.c., un'opzione di acquisto delle partecipazioni della Società al valore nominale per una partecipazione in misura tale da godere della protezione anti-diluitiva. In caso di esercizio della presente opzione, i Soci Fondatori avranno l'obbligo di vendere all'Investitore una partecipazione determinata ai sensi del presente articolo. La presente

opzione potrà essere esercitata dall'Investitore mediante Comunicazione Scritta, che dovrà contenere l'indicazione del nome del notaio, della data e del luogo ove si compiranno le formalità necessarie, e troveranno applicazione, *mutatis mutandis*, i termini e le condizioni previsti per l'Opzione di Vendita al successivo articolo 14.2.

12.4 Esclusioni. Resta inteso che il diritto di cui all'articolo 12.1 non trova applicazione: (i) in caso di aumenti di Capitale Sociale a pagamento di cui agli artt. 2482 bis e 2482 ter cod. civ.; (ii) in caso di aumenti di capitale a servizio di piani di *stock option* approvati dall'Investitore; e (iii) in caso di rinuncia all'applicazione della presente clausola anti-diluitiva da parte dell'Investitore.

ARTICOLO 13 – LIQUIDATION PREFERENCE

13.1 Liquidation preference. Le Parti concordano che in caso di un Evento di Liquidità, i Proventi saranno distribuiti tra le Parti come segue:

13.1.1 qualora il *pro-quota* dei Proventi derivanti da un Evento di Liquidità di spettanza dell'Investitore, in virtù delle Nuove Partecipazioni, sia inferiore ad un ammontare tale da permettere all'Investitore di ottenere, al netto di eventuali costi connessi alla transazione, almeno l'apporto complessivo versato, tali Proventi verranno distribuiti in primo luogo all'Investitore, fino a che riceva (tenendo conto di tutti i Proventi distribuiti in precedenza) un importo pari al relativo apporto complessivo versato inclusivo dell'Investimento, e successivamente a tutti gli altri Soci della Società in misura proporzionale alla partecipazione di cui ciascuno è titolare, o;

13.1.2 in tutti i casi diversi da quelli dell'articolo 13.1.1, tali Proventi verranno distribuiti a tutti i Soci della Società (incluso l'Investitore, in virtù delle Nuove Partecipazioni), ciascuno in misura proporzionale alla percentuale di Capitale Sociale di cui ciascuno è titolare.

SEZIONE D – DIRITTI DI WAY-OUT

ARTICOLO 14 – DIRITTI DI WAY OUT

14.1 Way-out dell'Investitore. Le Parti concordano che, in qualunque momento a seguito della Conversione, l'Investitore, a propria discrezione, avrà diritto a esercitare i diritti way out dall'Investimento mediante, alternativamente, (i) l'Opzione di Vendita (senza applicazione del Diritto di Co-Vendita e/o del Diritto di Prelazione),; o (ii) il Diritto di Recesso.

14.2 Opzione di Vendita. I Soci [Fondatori/Attuali] concedono all'Investitore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1331 c.c., l'Opzione di Vendita sull'intera partecipazione dell'Investitore, in modo tale che, in caso di esercizio dell'Opzione di Vendita, i Soci [Fondatori/Attuali] avranno l'obbligo di acquistare la totalità della partecipazione dell'Investitore a fronte del Valore di Mercato, o, nel caso in cui l'Opzione di Vendita non sia perfezionabile al Valore di Mercato, a fronte del valore nominale. L'Opzione di Vendita potrà essere esercitata dall'Investitore mediante Comunicazione Scritta, che dovrà contenere l'indicazione del nome del notaio, della data e del luogo ove si compiranno le formalità necessarie. In caso di esercizio dell'Opzione di Vendita: (i) le Nuove Partecipazioni saranno acquistate dai Soci [Fondatori/Attuali] proporzionalmente alla partecipazione detenuta nel Capitale Sociale, salvo diverso accordo tra gli stessi; e (ii) il pagamento del prezzo dell'Opzione di Vendita dovrà essere effettuato dai Soci [Fondatori/Attuali] contestualmente alla sottoscrizione della scrittura privata di trasferimento della partecipazione dell'Investitore che, alla data del trasferimento, sarà interamente liberata, nella piena, legittima ed esclusiva proprietà dell'Investitore, nonché libera da Vincoli.

14.3 Diritto di Recesso. I Soci [Fondatori/Attuali] si impegnano a far sì che lo Statuto preveda, come causa volontaria di recesso ai sensi dell'articolo 2473 c.c., (i) la perdita da parte dei Soggetti Rilevanti dei Requisiti Minimi di Ordine Generale; e (ii) qualsiasi cambiamento dell'oggetto sociale della Società che comporti il mutamento dell'Attività in un settore diverso da quelli previsti alla premessa C) che sono stati la ragione dell'Investimento. Nei casi di cui ai precedenti romanini (i) e/o (ii), salvo diverso accordo scritto con l'Investitore, spetta all'Investitore il diritto di recesso per tutte le Nuove Partecipazioni dallo stesso possedute, mediante Comunicazione Scritta da inviare entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto che giustifica l'applicazione del Diritto di Recesso. Il Trasferimento delle Nuove Partecipazioni conseguente all'esercizio del diritto di recesso di cui al presente articolo 14.3, dovrà prevedere il pagamento a favore dell'Investitore di un corrispettivo necessariamente in danaro, di importo pari al maggiore tra (i) il Valore di Mercato o (ii) l'Investimento effettuato dall'Investitore nel Capitale Sociale della Società, incluso il prezzo di sottoscrizione di tutte le Nuove Partecipazioni detenute dallo stesso ed eventuali ulteriori versamenti a qualsiasi titolo effettuati. Nel caso di mancato accordo tra le Parti, la determinazione del Valore di Mercato sarà effettuata da un Esperto.

SEZIONE E – DISPOSIZIONI FINALI SUL PATTO PARASOCIALE

ARTICOLO 15 – DISPOSIZIONI FINALI

15.1 Adesione al Patto Parasociale. In tutti i casi in cui una partecipazione del Capitale Sociale sia Trasferita ad un terzo o in caso di aumenti di capitale sottoscritti da terze parti non Soci (tra cui, a titolo esemplificativo, investitori terzi), il Socio cedente o i Soci deliberanti l'aumento di capitale faranno sì che tale terzo aderisca e sia soggetto al presente Patto Parasociale, salvo diversa indicazione, in forma scritta, da parte dell'Investitore.

15.2 Efficacia e durata del Patto Parasociale. Il presente Patto Parasociale ha una durata di 5 (cinque) anni dal momento in cui l'Investitore entra nel Capitale Sociale della Società, ad eccezione del lock-up nei confronti dei Soci Fondatori di cui all'articolo 9.1, che troverà applicazione dalla Data di Sottoscrizione.

15.3 Eccezioni all'efficacia e alla durata del Patto Parasociale. Rimane comunque inteso che, laddove alla data di scadenza del presente Accordo fosse in essere alcuna delle procedure di cui ai precedenti articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14, il presente Patto Parasociale continuerà ad avere efficacia fino al completamento della procedura in corso.

PART E – ULTERIORI IMPEGNI DEI SOCI FONDATORI E DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 16 – STABILITÀ, ESCLUSIVA, NON CONCORRENZA

16.1 Stabilità, esclusiva e non concorrenza. A partire dalla Data di Sottoscrizione e per i successivi 3 (tre) anni, ciascun Socio Fondatore si impegna a:

- 16.1.1 mantenere il proprio ruolo operativo all'interno della Società e a non dimettersi dalla propria carica di amministratore (qualora sia nominato amministratore);
- 16.1.2 dedicare la propria capacità e attività lavorativa nella misura e per il tempo necessario a garantire l'effettiva esecuzione dei compiti aziendali;
- 16.1.3 non svolgere attività in concorrenza con l'Attività, direttamente o indirettamente per mezzo di soggetti terzi persone fisiche e/o giuridiche, e/o attività che possano, anche solo potenzialmente, ledere gli interessi della Società;

- 16.1.4 non assumere, né direttamente, né indirettamente, tramite interposta persona, partecipazioni o interessenze in qualsiasi impresa, individuale o sociale, azienda o altro soggetto, che eserciti attività in concorrenza con l'Attività;
- 16.1.5 non indurre o tentare di influenzare qualsivoglia dei dipendenti, agenti o collaboratori della Società a cessare il proprio rapporto di lavoro, agenzia o consulenza con la Società, né direttamente, né indirettamente;
- 16.1.6 non indurre o tentare di influenzare qualsivoglia dei clienti, fornitori, subfornitori o distributori della Società a cessare il proprio rapporto con la Società e/o a iniziare un rapporto contrattuale con il Socio Fondatore, né direttamente, né indirettamente.

16.2 Corrispettivo. Le Parti riconoscono ed accettano che gli obblighi di stabilità e non concorrenza di cui al precedente articolo 16.1 costituiscono parte integrante e sostanziale dell'operazione complessiva oggetto dell'Accordo e che l'assunzione di tali obblighi da parte dei Soci Fondatori deve intendersi integralmente remunerata dal complesso dei diritti e obblighi che discendono dall'Accordo e non richiede l'erogazione di specifici corrispettivi.

PARTE VI – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 17 – RISERVATEZZA E LICENZA MARCHIO

17.1 Le Parti si impegnano reciprocamente a considerare strettamente riservate tutte le informazioni e i documenti che vengono trasmessi da una Parte all'altra in relazione ed a causa del presente Accordo e, fatti salvi gli obblighi di legge, a non divulgarli o comunque portarli a conoscenza di terzi non autorizzati, per nessun motivo ed in nessun momento, anche per i propri dipendenti e collaboratori.

17.2 Impregiudicato il precedente articolo 17.1, potranno essere effettuate comunicazioni e annunci pubblici relativi alle operazioni previste nel presente Accordo, purché essi siano stati previamente concordati per iscritto fra le Parti.

ARTICOLO 18 – CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO

18.1 La Società dichiara di essere a conoscenza del codice etico, della governance e del modello di organizzazione, gestione, controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 dell'Investitore consultabile sul sito istituzionale dell'Investitore www.d34health.it nella sezione "Amministrazione Trasparente"

18.2 La Società espressamente si impegna a rispettare tutte prescrizioni del codice etico e del modello di organizzazione, gestione, controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 dell'Investitore, di tempo in tempo previste, che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

18.3 L'Investitore comunicherà per iscritto alla Società eventuali aggiornamenti del proprio codice etico e del proprio modello di organizzazione, gestione, controllo ex D.Lgs. n. 231/2001.

ARTICOLO 19 – MISCELLANEA

19.1 Legge applicabile e Foro esclusivo. Il presente Accordo è regolato dalla Legge Italiana ed è interpretato in conformità alla medesima. Ogni controversia relativa o collegata a quanto previsto nel presente Accordo è di competenza esclusiva del foro di Milano.

19.2 Comunicazioni. Fatte salve eventuali diverse disposizioni del presente Accordo, qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal presente Accordo deve essere effettuata per iscritto e sottoscritta dalla Parte che effettua la comunicazione, specificando la disposizione del presente Accordo ai sensi della quale la comunicazione è effettuata, e produce i propri effetti laddove consegnata a mano o tramite corriere, raccomandata A.R. o PEC, o anticipata per e-mail semplice seguita da raccomandata A.R. o PEC ai seguenti indirizzi:

aggiungere indirizzi

19.3 Completezza dell'Accordo. Le disposizioni contenute nel presente Accordo sono la manifestazione integrale di tutte le intese fra le Parti in merito alle materie ivi contemplate, e superano e annullano ogni precedente accordo verbale o scritto posto in essere dalle Parti in relazione alle materie oggetto del presente Accordo.

19.4 Modifiche. Nessuna modifica, aggiunta o rinuncia ai termini, alle clausole e alle condizioni del presente Accordo è vincolante per le Parti a meno che non sia dalle stesse approvata per iscritto.

19.5 Prevalenza dell'Accordo. Le Parti concordano che, in relazione ai rapporti tra di esse, le pattuizioni contenute nel presente Accordo con riguardo alle materie ivi contemplate prevarranno in ogni caso su quelle dello Statuto.

19.6 Invalidità parziale. Nel caso in cui uno o più termini, clausole o condizioni del presente Accordo siano invalide o inefficaci per qualsiasi ragione, tale invalidità o inefficacia non inficerà la validità e l'efficacia degli altri termini, clausole e condizioni del presente Accordo, ed il termine, clausola o condizione giudicato invalido dovrà ritenersi espunto dal presente Accordo. Le Parti si obbligano ad adoperarsi secondo buona fede per sostituire di comune accordo i termini, le clausole e le condizioni invalide o inefficaci con nuove pattuizioni che riequilibrino, ove necessario, l'assetto di interessi sancito nel presente Accordo. Tali nuove pattuizioni saranno inserite in uno specifico contratto da allegarsi al presente Accordo, con specifica menzione delle pattuizioni sostituite. Nel caso in cui uno o più termini, clausole o condizioni del presente Accordo siano in contrasto con norme inderogabile di Legge, tale termine, clausola o condizione dovrà ritenersi valida ed efficace tra le Parti nei limiti più ampi consentiti dalla Legge inderogabile violata.

19.7 Tolleranza. L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutte le pattuizioni e obbligazioni qui previste.

19.8 Cessioni e Successioni. Nessuna delle Parti può cedere il presente Accordo, né in tutto né in parte, né può cedere alcuno dei diritti o degli obblighi derivanti dallo stesso senza il preventivo consenso scritto delle altre Parti. In caso di successione *mortis causa* di una delle Parti (persone fisiche), coloro i quali succederanno nella titolarità della partecipazione del *de cuius* subentreranno automaticamente nei diritti e nei doveri (essendo tenuti comunque in solido) dello stesso *de cuius* (i.e. i successori) in forza del presente Accordo, subordinatamente al rilascio delle autorizzazioni prescritte a tutela delle persone incapaci di agire eventualmente necessarie, e, salva diversa comunicazione scritta dei successori indirizzata alle Parti, saranno elettivamente domiciliati ad ogni effetto del presente Accordo nel domicilio eletto dal *de cuius* ai sensi del precedente articolo 19.2.

19.9 Costi, spese, imposte, tasse. Ciascuna Parte sostiene, per quanto di propria competenza, i costi, le spese, le imposte e le tasse derivanti dal presente Accordo e dalla sua esecuzione.

19.10 Impegni ulteriori. Ciascuna Parte si impegna a effettuare qualsiasi comunicazione, registrazione, notifica o ulteriore adempimento che dovesse essere richiesto da norme di Legge o derivante dal presente Accordo e dalla sua esecuzione, nonché a prestare ogni ragionevole attività, o assistenza alle altre Parti, nel caso in cui l'obbligo gravasse soltanto a carico di alcune Parti, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo.

ARTICOLO 20 - ELENCO ALLEGATI

20.1 Composizione del Capitale Sociale alla Data di Sottoscrizione (Allegato D);

20.2 Definizioni (Allegato 1.2);

20.3 Auto-dichiarazione sui Requisiti Minimi di Ordine Generale e sui Requisiti Minimi di Ordine Generale e Requisiti Minimi di Capacità Economica-Finanziaria (Allegato 2.1.2);

20.4 Dichiarazione dei Soci Fondatori dell'assenza di Effetti Negativi Rilevanti (Allegato 2.1.3);

20.5 Conto corrente Società (Allegato 3.1);

20.6 *form* richiesta di Conversione della Riserva Targata in Nuove Partecipazioni (Allegato 4.1.2);

20.7 Dichiarazioni e Garanzie e Obblighi di Indennizzo (Allegato 6.1).

ALLEGATO D – CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE

ALLEGATO 1.2 - DEFINIZIONI

Accordo	è il presente accordo di investimento e patto parasociale relativo alla Società.
AML	indica il Decreto Legislativo n. 231 del 2007 e disposizioni correlate che contrastano il riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Attività	è la seguente attività che la Società svolge: [●].
Aumento di Capitale	indica qualsiasi aumento del capitale sociale della Società, anche ove approvato al servizio della conversione di strumenti finanziari partecipativi o altri strumenti convertibili di qualsiasi natura, fatta eccezione per (i) gli aumenti di capitale sociale obbligatori per legge; e (ii) piani di stock option e incentivazione del personale o di <i>key person</i> .
Avviso	indica l'avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate all'acquisizione, da parte di D34Health, di partecipazioni in società operanti come Startup Innovative attive nel settore della medicina di precisione
Avviso di Contestazione	indica la contestazione dei Soci Fondatori indirizzata all'Investitore in risposta a una Richiesta di Indennizzo.
Bilancio	indica l'ultimo bilancio della Società approvato dall'assemblea dei Soci.
Cambio di Controllo	indica la variazione del rapporto di Controllo tra i Soci della Società.
Cap	indica l'importo massimo degli Obblighi di Indennizzo pari all'integrale Investimento dell'Investitore nella Società.
Capitale Sociale	indica il capitale sociale della Società.
Comunicazione Scritta	indica una comunicazione scritta inviata con le modalità indicate nell'articolo 19.2 dell'Accordo.
Condizioni Risolutive	indica congiuntamente tutte le condizioni al cui avveramento (o rinuncia) è risolutivamente condizionata l'efficacia dell'Accordo.
Controllo, Controllare, Controllante, Controllata	indica un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 comma 1, n. 1) e 2) e comma 2 c.c.
Conversione	indica la conversione della/e Riserva/e Targata/e in Nuove Partecipazioni a favore dell'Investitore, previo aumento del capitale sociale, entro il Termine.
Data di Sottoscrizione	è la data di sottoscrizione del presente Accordo.

De Minimis	è il valore minimo di una Passività, pari a euro 2.000,00 (duemila/00), al di sotto del quale non si applicano gli Obblighi di Indennizzo.
Dichiarazioni e Garanzie	sono le dichiarazioni e garanzie rilasciate dai Soci Fondatori all'Investitore di cui all' <u>Allegato 6.1.A.</u>
Diritti IP	indica tutti i diritti di utilizzazione economica previsti da convenzioni internazionali, dal diritto comunitario e dalla legislazione applicabile relativi a beni immateriali suscettibili di formare oggetto di proprietà intellettuale o industriale, quali, a mero titolo esemplificativo: (i) i diritti brevettuali (tra i quali, il diritto a brevettare risultati inventivi, il diritto di attuazione e di sfruttamento economico dell'invenzione o del modello di utilità oppure ornamentale brevettati e ogni altro diritto riconosciuto ai sensi del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30); (ii) i diritti di registrazione delle forme del disegno industriale, dei marchi, dei nomi a dominio e di altri segni distintivi (tra i quali, i diritti di utilizzazione economica della risorsa registrata e ogni altro diritto riconosciuto ai sensi del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30); (iii) i diritti patrimoniali d'autore e i diritti connessi, inerenti a qualsiasi opera dell'ingegno o prodotto culturale, riconosciuti ai sensi della Legge 22 aprile 1941, n. 633, compresi software, banche dati, opere del disegno industriale, segreti commerciali, applicazioni software customizzate nei limiti dei relativi contratti di licenza, disegni e know-how.
Diritto di Co-Vendita	è il diritto di co-vendita a favore dei Soci diversi dai Soci Cedenti in caso di potenziale Trasferimento al Terzo Cessionario.
Diritto di Prelazione	è il diritto di prelazione riconosciuto dallo Statuto a favore dei Soci qualora un Socio intenda cedere a un terzo tutta o parte della propria partecipazione nel Capitale Sociale.
Diritto di Recesso	indica il diritto di recesso riconosciuto a favore dell'Investitore per tutte le Nuove Partecipazioni dallo stesso possedute nel caso di perdita da parte dei Soggetti Rilevanti dei Requisiti Minimi di Ordine Generale e/o di qualsiasi cambiamento dell'oggetto sociale della Società che comporti il mutamento dell'Attività in un settore diverso da quelli indicati in premessa C e che sono stati la ragione dell'Investimento.

Diritto di Trascinamento	è il diritto di trascinamento, esercitato dalla maggioranza dei Soci incluso il voto favorevole dell'Investitore, in caso di Offerta di Acquisto.
Effetto Negativo Rilevante	fatta eccezione per circostanze inerenti le condizioni di mercato o altre circostanze che colpiscono gli operatori del settore ove opera la Società, incluse eventuali modifiche legislative aventi rilevanza diretta per la Società, indica le conseguenze, dirette o indirette, di qualsiasi evento, situazione o circostanza relativa alla Società che influiscano negativamente in misura rilevante: (i) sulla situazione patrimoniale, economico-finanziaria od operativa della Società, nonché sulle sue prospettive future; ovvero (ii) sui beni (materiali o immateriali) e/o sulla Attività della Società, e che pertanto determinino una significativa riduzione del valore economico/patrimoniale della Società.
Esperto	indica l'esperto scelto di comune accordo dai Soci nel termine di 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla richiesta di uno di essi ovvero, in caso di mancato accordo tra i Soci entro tale termine o di mancata accettazione dell'incarico o rinuncia da parte di tutti i soggetti qui indicati, dal presidente dell'Ordine dei Commercialisti e dei Revisori Contabili del luogo ove la Società ha la sua sede legale. L'Esperto opererà in qualità di terzo arbitratore ai sensi dell'articolo 1349, primo comma, c.c. e dell'articolo 1473 c.c. e dovrà rendere la propria determinazione secondo equo apprezzamento entro e non oltre 30 (<i>trenta</i>) giorni dall'accettazione dell'incarico. Il costo dell'Esperto, salvo diverso accordo tra le Parti, sarà sostenuto dalla Società.
Evento di Liquidità	indica: (i) qualsiasi distribuzione da parte della Società ai Soci di utili di esercizio e/o di riserve; e/o (ii) qualsiasi ripartizione e/o rimborso del patrimonio netto (anche a seguito di riduzione del capitale sociale e/o di distribuzione di riserve e/o dell'attivo di liquidazione) da parte della Società; e/o (iii) qualsiasi distribuzione dei proventi realizzati dalla Società a seguito della Cessione d'Azienda; e/o (iv) la distribuzione del prezzo derivante dal Trasferimento Qualificato; e/o (v) la messa in liquidazione o lo scioglimento della Società.
Franchigia	è l'importo minimo delle Passività richiesto ai fini dell'applicazione degli Obblighi di Indennizzo, pari a euro 20.000,00 (ventimila/00).

Giorni Lavorativi	indica un giorno di calendario diverso dal sabato, dalla domenica o da qualunque altro giorno in cui le banche sono autorizzate o tenute per legge o provvedimento delle autorità a restare chiuse al pubblico a Milano.
Investimento	indica l'importo dell'Investimento dell'Investitore nella Società, mediante versamento di terzo in conto futuro aumento di capitale, nei termini e condizioni di cui al presente Accordo.
Legge	ha il significato di qualunque legge, regolamento, decreto, direttiva, ordine, ordinanza, uso o provvedimento, sia esso statale, regionale, provinciale, comunale, locale, straniero, internazionale o comunitari, comprensivi delle eventuali successive modifiche, interpretazioni e/o provvedimenti attuativi.
Liquidazione	indica l'assoggettamento della Società a procedure di liquidazione o scioglimento ovvero a fallimento, concordato preventivo o ulteriori procedure concorsuali, piani di risanamento o accordi di ristrutturazione ai sensi della normativa fallimentare, ovvero alla procedura della composizione della crisi da sovraindebitamento (ove applicabile).
Maggioranza Qualificata	indica, a seconda dei casi, (i) in mancanza di Soci con la qualifica di "investitore" diversi dall'Investitore, la maggioranza del 51% (cinquantuno per cento) del Capitale Sociale che includa anche l'Investitore; ovvero (ii) in presenza di Soci con la qualifica di "investitore" diversi dall'Investitore che abbiano diritti di veto in assemblea, la maggioranza del 51% (cinquantuno per cento) del Capitale Sociale che includa una maggioranza del [•]% ([•] per cento) dei Soci con qualifica di "investitore" (tra cui l'Investitore), calcolata sulla base delle Quote detenute nella Società.
Nuove Partecipazioni	indica le nuove quote o azioni della Società emesse a favore dell'Investitore a seguito della Conversione dell'Investimento, che appartengono alla categoria di quote esistente che garantisce i più ampi diritti.

Obbligo di Indennizzo	è l'obbligo di indennizzo dei Soci Fondatori a favore dell'Investitore di cui all' <u>Allegato 6.1.B</u> .
Offerta di Acquisto	indica, ai fini del Diritto di Trascinamento, l'offerta per l'acquisto di almeno il 50% delle quote del Capitale Sociale presentata dal Terzo Acquirente.

Opzione di Vendita	indica l'opzione di vendita della partecipazione dell'Investitore concessa disgiuntamente dai Soci [Fondatori/Attuali] all'Investitore.
Organo Amministrativo	indica l'organo amministrativo della Società.
Parte Correlata	indica le persone definite all'articolo 3, comma 1, lettera a), del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato.
Passività	indica qualsiasi debito, obbligazione, passività, perdita, danno (comprensivo di danno emergente e lucro cessante), onere, esborso, costo, spesa o altra diretta conseguenza economica, patrimoniale o finanziaria pregiudizievole.
Percentuale di Rilievo	indica la percentuale del Capitale Sociale detenuta dall'Investitore che ha subito o subisce la Passività per la quale l'Investitore chiede l'indennizzo.
PNC	Piano Nazionale Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Progetto PNC	E' l'iniziativa D34HEALTH finanziata dal Piano Nazionale Complementare con codice PNC0000001 e cod. CUP B83C22006120001
Proventi	indica le somme – al netto di quanto dovuto ai sensi di legge – da ripartire tra le Parti in caso di Evento di Liquidità.
Quota	indica una unità del capitale sociale della Società di valore nominale pari a euro 1,00 (uno/00).

Requisiti Minimi di Capacità Economica-Finanziaria	indica i requisiti minimi di capacità economica-finanziaria indicati nell' <u>Allegato 2.1.2.</u>
Requisiti Minimi di Ordine Generale	indica i requisiti minimi di ordine generale indicati nell' <u>Allegato 2.1.2.</u>
Requisiti Minimi di Ordine Speciale	indica i requisiti minimi di ordine speciale indicati nell' <u>Allegato 2.1.2.</u>
Requisiti Minimi di Capacità Tecnica	indica i requisiti minimi di capacità tecnica indicati nell' <u>Allegato 2.1.2.</u>
Requisiti Soggettivi	indica congiuntamente i Requisiti Minimi di Capacità Economica-Finanziaria, i Requisiti Minimi di Ordine Generale, i Requisiti Minimi di Ordine Speciale e i Requisiti Minimi di Capacità Tecnica.

Richiesta di Indennizzo	indica la richiesta di indennizzo ai Soci Fondatori da parte dell'Investitore che indica l'evento da cui traggono origine gli Obblighi di Indennizzo e l'ammontare dell'Indennizzo dovuto, eventualmente anche in via estimativa.
Riserva Targata	indica di volta in volta l'apposita riserva "targata" di patrimonio netto della Società in cui verrà iscritto ogni apporto eseguito a titolo di "versamento in conto futuro aumento di capitale" dell'Investitore, come individuato a fronte dell'Investimento. La Riserva Targata: (i) non è accorpabile con altre riserve; (ii) non può essere distribuita o utilizzata (x) salvo che nelle ipotesi di Conversione; e (y) in subordine rispetto alle altre riserve previste dalla legge e dallo statuto sociale in caso di copertura delle eventuali perdite della Società, dopo che le altre riserve della Società, eccetto la riserva legale, siano state interamente utilizzate.
Soci	indica di volta in volta i soci della Società in un determinato momento.
Soci Cedenti	indica, ai fini del Diritto di Co-Vendita, i Soci (escluso l'Investitore) che intendano trasferire le proprie partecipazioni nel Capitale Sociale a un Terzo Cessionario.
Soggetti Rilevanti	indica: (a) con riferimento alle persone giuridiche, le società ai sensi e nei termini di cui al D.Lgs. n. 231/2001; e (b) con riferimento alle persone fisiche (i) i membri dell'organo amministrativo cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali; (ii) i componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; (iii) il direttore tecnico o il socio unico; (iv) l'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Soci Trascinati	indica, ai fini del Diritto di Trascinamento, i Soci non inclusi nella maggioranza richiedente.
Statuto	indica lo statuto della Società.
Startup Innovativa	indica una società di capitali qualificata come " <i>start up innovativa</i> " ai sensi del D.L. 179/2012 e successive modificazioni, iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese.
Termine	indica il gg-mm-aaaa entro il quale verrà effettuata la conversione della Riserva Targata in Nuove Partecipazioni.
Terzo Acquirente	indica, ai fini del Diritto di Trascinamento, il terzo potenziale acquirente che presenta l'Offerta di Acquisto.

Terzo Cessionario	indica, ai fini del Diritto di Co-Vendita, il terzo potenziale acquirente delle quote nel Capitale Sociale dei Soci Cedenti.
Trasferimento, Trasferire	indica qualsiasi trasferimento o atto di disposizione che abbia ad oggetto quote del Capitale Sociale e/o i diritti alle stesse connessi, indipendentemente dalla qualificazione giuridica di tale trasferimento (sia cioè che esso avvenga, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per il tramite di vendita, scambio di partecipazioni, permuta, donazione, acquisto a titolo di successione universale o particolare <i>mortis causa</i> , acquisto a seguito di modifica del regime legale dei beni dei coniugi, fusione o scissione, e in genere ogni altro atto che consegua l'effetto predetto), sia a titolo oneroso che gratuito.
Valore di Mercato	indica il valore delle partecipazioni rappresentative del 100% (cento per cento) del Capitale Sociale, determinato tenendo conto, secondo l'ordinaria prassi di mercato: (i) della consistenza patrimoniale della Società, fermo restando che i cespiti e le immobilizzazioni della Società stessa dovranno essere valutati in una prospettiva di continuità aziendale, sempreché la Società non sia già stata messa in liquidazione; (ii) delle prospettive reddituali della Società; (iii) del valore dell'avviamento della Società; (iv) dell'eventuale valore di mercato delle partecipazioni rappresentative del 100% (cento per cento) del Capitale Sociale; e comunque (v) (v) utilizzando le metodologie più adeguate alla tipologia dell'impresa oggetto di valutazione.
Vincolo	significa qualunque diritto reale, diritto di prelazione, obbligo di cessione, opzione, diritto o obbligo di co-vendita, ovvero qualsiasi altra limitazione (sia essa di natura legale, giudiziale o contrattuale) al trasferimento, all'uso, al godimento, alla fruizione ovvero all'esercizio di qualsivoglia altro diritto su un bene (ivi inclusi, con riferimento alle quote dalla Società, i diritti di voto e di partecipazione agli utili, nonché tutti gli altri diritti amministrativi e patrimoniali incorporati in esse o restrizioni di qualsiasi natura).

**ALLEGATO 2.1.2 - AUTODICHIARAZIONE SUI REQUISITI MINIMI DI ORDINE GENERALE E SUI REQUISITI
MINIMI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA**

**ALLEGATO 2.1.3 – DICHIARAZIONE DEI SOCI FONDATORI DELL'ASSENZA DI EFFETTI NEGATIVI
RILEVANTI**

Con riferimento all'Accordo relativo all'Investimento dell'Investitore nella Società, i sottoscritti, in qualità di Soci Fondatori della Società, dichiarano e garantiscono che alla Data di Sottoscrizione non sussistono Effetti Negativi Rilevanti riguardanti la Società, come definiti ai sensi e per gli effetti dell'Allegato 1.2 dell'Accordo.

Distinti saluti,

[•]

[•] –

[•]

ALLEGATO 3.1 – CONTO CORRENTE SOCIETÀ

[INSERIRE SCREEN SHOT CON ESTREMI DEL CONTO CORRENTE]

**ALLEGATO 4.1.2 - FORM RICHIESTA DI CONVERSIONE DELLA RISERVA TARGATA IN NUOVE
PARTECIPAZIONI**

[●]

[●]

Alla cortese attenzione dell'organo amministrativo A
mezzo: PEC [●]/raccomandata a.r.

[●], [●]

Richiesta di Conversione della Riserva Targata in Nuove Partecipazioni

Egregi Signori,

scriviamo la presente comunicazione con riferimento all'accordo di investimento e patto parasociale sottoscritto in data [●] ("**Accordo**") relativo, *inter alia*, all'investimento nella società [●] ("**Società**") da parte di [●], con sede legale in [●], codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di [●] [●] ("**Investitore**").

Laddove non diversamente definiti, i termini qui utilizzati con iniziale maiuscola hanno il significato agli stessi attribuito in corrispondenza di ciascuno di essi nell'Accordo.

In virtù dell'Accordo, in data [●] l'Investitore ha eseguito l'Investimento, investendo nella Società una somma pari a Euro [●] ([●]/00) a titolo di versamento terzi in conto futuro aumento di capitale.

In conseguenza dell'Investimento, la Società ha costituito una Riserva Targata, in cui è stato iscritto l'Investimento pari a complessivi Euro [●] ([●]/[●]).

A seguito della Comunicazione Scritta dell'Evento di Conversione/Comunicazione Scritta della Conversione Discrezionale], l'assemblea dei Soci della Società delibererà entro il [●] un Aumento di Capitale, a pagamento, riservato all'Investitore per un importo complessivamente pari al valore della Riserva Targata, volto all'emissione di Nuove Partecipazioni nei termini e alle condizioni di cui all'Accordo.

Tutto ciò premesso, con la presente l'Investitore comunica alla Società, ai sensi dell'Accordo, la propria volontà di partecipare all'Aumento di Capitale asservito alla Conversione mediante imputazione a capitale della Riserva Targata e, conseguentemente, di sottoscrivere quote del Capitale Sociale per complessivi Euro [●] ([●]/[●]), di cui nell'Aumento di Capitale Euro [●] ([●]/[●]) nominali ed Euro [●] ([●]/[●]) di sovrapprezzo. A seguito della sottoscrizione dell'Aumento di Capitale asservito alla Conversione, l'Investitore deterrà Nuove Partecipazioni complessivamente pari al [●]% ([●]/[●] percento) del Capitale Sociale.

Restiamo in attesa di ricevere Vostra cortese conferma circa l'avvenuta delibera dell'Aumento Capitale adottata secondo i termini di cui sopra e in conformità all'Accordo.

[●]

ALLEGATO 6.1 – DICHIARAZIONI E GARANZIE E OBBLIGHI DI INDENNIZZO

a) Dichiarazioni e Garanzie

1. Costituzione, esistenza e solvenza della Società:

- 1.1 la Società è una società debitamente costituita e validamente esistente secondo le norme di Legge [ed è qualificata come “start up innovativa” ai sensi delle leggi vigenti, avendone le caratteristiche come ivi previste ai sensi delle leggi vigenti];
- 1.2 la Società ha la piena capacità giuridica e d'agire, tutti i titoli, le autorizzazioni e i requisiti, il pieno diritto e tutti i poteri per:
 - 1.2.1 svolgere l'attività che ne costituisce l'oggetto sociale e, comunque, l'attività che essa effettivamente svolge, nel modo in cui dette attività sono svolte attualmente e comunque nel rispetto delle norme di Legge;
 - 1.2.2 possedere e utilizzare nel rispetto della Legge i beni che essa possiede e/o utilizza nell'esercizio e per l'esercizio della propria attività;
 - 1.2.3 adempiere tutti gli obblighi posti in capo a essa dalla Legge e dai contratti di cui è parte;
- 1.3 la Società è una società *in bonis* secondo la Legge e non è, né è mai stata:
 - 1.3.1 soggetta a procedure concorsuali di alcun genere;
 - 1.3.2 in stato di liquidazione;
 - 1.3.3 parte di accordi di ristrutturazione dei propri debiti;
 - 1.3.4 in stato di insolvenza o comunque nella condizione di fatto o di diritto per essere soggetta a concordati o procedure concorsuali di alcun genere o in stato di liquidazione.

2. Capitale, azioni e quote:

- 2.1 alla Data di Sottoscrizione, il Capitale Sociale è interamente versato e interamente detenuto dai – e ripartito tra i - Soci [Fondatori/Attuali] in conformità a quanto indicato nell' Allegato D;
- 2.2 le quote della Società sono libere da Vincoli e liberamente trasferibili;
- 2.3 non esistono contratti o accordi relativi alla vendita, al trasferimento o alla costituzione di Vincoli sulle quote della Società.

3. Atto costitutivo e Statuto; libri sociali e contabili:

- 3.1 l'atto costitutivo e lo Statuto alla Data di Sottoscrizione sono stati regolarmente adottati, approvati, pubblicati e registrati in conformità alla Legge;
- 3.2 la Società ha sempre tenuto e aggiornato tutti i propri libri sociali nel rispetto sostanziale della Legge;
- 3.3 i libri, i registri e gli altri documenti contabili obbligatori, nonché qualunque altro libro, registro o scrittura della Società e il proprio complesso aziendale richiesto dalla Legge, sono stati e sono debitamente tenuti e aggiornati in sostanziale conformità a detta Legge.

4. Aspetti giuslavoristici:

- 4.1 i rapporti contrattuali con i dipendenti e i collaboratori che la Società ha intrattenuto sono stati strutturati e condotti secondo la Legge e non esistono pretese da parte degli stessi dipendenti e/o collaboratori o situazioni che possano portare a dette pretese, relativamente ad un loro inquadramento giuslavoristico nell'organigramma della Società diverso da quello alla Data di Sottoscrizione.

5. Organo amministrativo:

- 5.1 [fatto salvo quanto indicato al successivo punto 5.2,] non esistono pretese a qualsiasi titolo nei confronti della Società da parte degli attuali membri dell'organo amministrativo, anche (ma non limitatamente) con riferimento a compensi derivanti dal proprio incarico per tutta la durata dello stesso e fino alle eventuali dimissioni;
- 5.2 [alla Data di Sottoscrizione, a fronte dell'incarico svolto, la Società riconosce a favore dell'organo amministrativo, [nella persona/persona di [●] e [●],] un compenso annuo complessivamente pari a Euro [●] ([●]).].

6. Aspetti fiscali e contabili:

- 6.1 la Società ha tempestivamente e correttamente compilato e presentato tutte le dichiarazioni dei redditi e ogni altra dichiarazione di carattere fiscale e tributario previste dalle Leggi (ivi incluse quelle di sostituto d'imposta e sul valore aggiunto). Dette dichiarazioni sono veritiere, complete e corrette e riflettono accuratamente tutti gli obblighi fiscali della Società che le ha effettuate in relazione ai periodi d'imposta a cui esse si riferiscono;
- 6.2 tutte le tasse liquide ed esigibili e i contributi afferenti l'attività della Società (ivi comprese quelle dovute quale sostituto d'imposta) sono state regolarmente versate nella misura dovuta secondo le Leggi di volta in volta applicabili ovvero, relativamente a quelle tasse per cui non è ancora scaduto il termine di pagamento, sono stati accantonati fondi pienamente sufficienti alla copertura degli oneri relativi. Pertanto, la Società non presenta debiti tributari di alcun genere per i quali risultino scaduti i relativi termini di versamento;
- 6.3 nessun avviso di accertamento o altra comunicazione avente a oggetto il pagamento di tasse è stato notificato alla Società, ne sono attualmente in corso indagini fiscali o valutarie o procedimenti in ambito fiscale o valutario;
- 6.4 tutte le scritture contabili previste da norme fiscali o comunque da leggi tributarie o valutarie, nonché qualunque altro libro contabile, registro o scrittura, inerenti alla Società, previsti da norme fiscali o valutarie, sono stati e sono debitamente tenuti e aggiornati in ottemperanza agli obblighi di Legge e risultano correttamente redatti e completi delle partite e delle annotazioni in ottemperanza agli obblighi di Legge;
- 6.5 il Bilancio è stato redatto nel rispetto della Legge in materia di bilanci e dei principi contabili applicabili e rappresenta in modo veritiero, puntuale e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Società ed il relativo risultato economico alla data di riferimento; altresì non risultano/risulteranno impegni, rischi, oneri e/o passività in genere che non siano stati debitamente e correttamente evidenziati nel Bilancio;
- 6.6 gli accantonamenti e i fondi indicati nel Bilancio sono, in base ai principi contabili applicabili, adeguati a coprire le varie responsabilità o i vari rischi per i quali sono stati specificatamente previsti;

- 6.7 non risultano impegni, rischi, oneri e/o passività in genere che non siano adeguatamente riflessi o riportati nelle scritture contabili;
- 6.8 non si sono verificati eventi tali da modificare la situazione della Società – in modo rilevante o anomalo rispetto alla normale attività della Società – da un punto di vista legale, patrimoniale, economica e finanziaria, fatti salvi gli effetti dell'ordinaria gestione successivamente alla data di sottoscrizione dell'Accordo.

7. Contenzioso:

- 7.1 la Società non è parte o in altro modo coinvolta in, né sono stati minacciati nei suoi confronti, contenziosi di qualsiasi natura, né la Società è stata oggetto di avviso di accertamento o altra comunicazione avente ad oggetto il pagamento di imposte, né sono attualmente in corso indagini fiscali o valutarie o altri procedimenti in ambito fiscale, valutario, civile, penale e/o amministrativo.

8. Proprietà intellettuale:

- 8.1 la Società ha la piena ed esclusiva titolarità e l'indiscusso diritto di esercitare i Diritti IP nonché tutti i beni immateriali (ivi incluso il know-how) necessari per lo svolgimento dell'Attività;
- 8.2 la Società, in riferimento a tali diritti di proprietà industriale, ha adempiuto e/o adempierà a tutti gli obblighi previsti dalla Legge per ottenere e conservare integralmente tali diritti, in relazione ai quali sussistono e/o sussisteranno tutte le condizioni previste dalla Legge per l'esercizio esclusivo degli stessi;
- 8.3 per quanto a ragionevole e diligente conoscenza dei Soci Fondatori, non esistono fatti o circostanze che possano pregiudicare in modo sostanziale la validità, la sussistenza, l'esistenza o l'applicabilità dei suddetti Diritti IP e dei beni immateriali relativi all'Attività.

9. Due diligence:

- 9.1 tutte le informazioni e la documentazione fornite all'Investitore sono corrette, complete e veritiere;
- 9.2 i Soci Fondatori non hanno omesso di comunicare all'Investitore alcun fatto o evento da essi conosciuto e che sarebbe necessario per fornire all'Investitore una completa e corretta informazione in relazione alla Società e alla sua attività.

b) Obbligo di Indennizzo

1. Obbligo di Indennizzo.

I Soci Fondatori assumono l'Obbligo di Indennizzo *pro quota*, e disgiuntamente tra loro, a manlevare e tenere integralmente indenne l'Investitore da qualsiasi Passività subita dalla Società, nell'importo massimo della Percentuale di Rilievo, e/o dall'Investitore in conseguenza della - o inerente alla - non conformità al vero o violazione delle Dichiarazioni e Garanzie ovvero da qualsiasi altro inadempimento di uno o più tra i Soci Fondatori alle obbligazioni previste nell'Accordo (ivi inclusi gli obblighi di stabilità e non concorrenza di cui al precedente articolo 16.1).

2. Riduzioni dell'Indennizzo.

Resta inteso che qualsiasi ammontare eventualmente dovuto da parte dei Soci Fondatori in adempimento degli Obblighi di Indennizzo prima di divenire indennizzabile sarà ridotto: (a) degli importi risarciti alla Società o all'Investitore in forza di polizze assicurative; e (b) degli eventuali importi pagati alla Società o all'Investitore da parte di terzi, in relazione all'evento da cui ha origine l'Obbligo di Indennizzo.

3. Assenza di duplicazioni.

Gli Obblighi di Indennizzo per la violazione di una o più delle Dichiarazioni e Garanzie non potranno comportare una duplicazione di indennizzo a fronte di una singola Passività.

4. Limiti dell'Indennizzo.

L'Obbligo di Indennizzo è soggetto ai seguenti limiti:

- 4.1 non sarà suscettibile di indennizzo alcuna Passività di valore inferiore o pari al De Minimis, fermo restando che più Passività conseguenti al medesimo evento oppure a eventi connessi o della

medesima natura andranno sommate tra di loro e considerate unitariamente come un'unica Passività ai fini del raggiungimento del De Minimis;

4.2 i Soci Fondatori non saranno tenuti ad indennizzare l'Investitore fino a quando l'insieme delle Passività subite - incluse quelle di valore inferiore al De Minimis - non abbia raggiunto il valore complessivo della Franchigia, restando inteso che, qualora quest'ultimo limite sia superato, la responsabilità dei Soci Fondatori si applicherà integralmente anche per la parte coperta dalla Franchigia;

4.3 l'ammontare massimo che i Soci Fondatori saranno tenuti a corrispondere all'Investitore in forza dell'Obbligo di Indennizzo non potrà in alcun modo essere superiore al Cap. Resta pertanto inteso che, allorquando l'importo complessivamente corrisposto dai Soci Fondatori all'Investitore in adempimento del presente Obbligo di Indennizzo abbia raggiunto il Cap, gli stessi non saranno più tenuti a indennizzare l'Investitore per alcuna Passività ulteriore.

5. Richiesta di Indennizzo.

Al verificarsi di qualsiasi evento che possa far sorgere in capo ai Soci Fondatori gli Obblighi di Indennizzo, l'Investitore dovrà inviare la Richiesta di Indennizzo ai Soci Fondatori entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data in cui ne ha avuto conoscenza, impregiudicato in ogni caso il diritto dell'Investitore di inoltrare ulteriori Richieste di Indennizzo in relazione a danni emersi o quantificabili successivamente, anche se derivanti dal medesimo evento o circostanza.

6. Avviso di Contestazione.

I Soci Fondatori avranno il diritto, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricevimento della Richiesta di Indennizzo, di contestarne per iscritto il contenuto, mediante l'Avviso di Contestazione, facendo riferimento al contenuto della Richiesta di Indennizzo ed enunciando i motivi della contestazione.

Se nessun Avviso di Contestazione è inviato dai Soci Fondatori entro il suddetto termine di 30 (trenta) giorni, il contenuto della Richiesta di Indennizzo sarà considerato accettato dai Soci Fondatori, nella misura quantificata nella Richiesta di Indennizzo.

In caso di ricevimento da parte dell'Investitore dell'Avviso di Contestazione, l'Investitore e i Soci Fondatori dovranno tentare ragionevolmente di accordarsi sulla sussistenza e sulla quantificazione del relativo Indennizzo per un periodo di 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data di ricevimento dell'Avviso di Contestazione da parte dell'Investitore o entro quel maggior termine che l'Investitore e i Soci Fondatori concorderanno per iscritto. In mancanza di tale apposito accordo, la controversia sarà risolta secondo le disposizioni dell'articolo 19.1 dell'Accordo.

7. Adempimento.

In caso di mancato invio dell'Avviso di Contestazione, raggiungimento di un accordo in merito alla Passività in caso di invio dell'Avviso di Contestazione o definizione della controversia, i Soci Fondatori si impegnano ad adempiere agli Obblighi di Indennizzo, alternativamente e a discrezione dell'Investitore, come segue:

- 7.1 in denaro, a mezzo bonifico bancario a favore dell'Investitore;
- 7.2 cessione, da parte dei Soci Fondatori, *pro quota*, a favore dell'Investitore, di una partecipazione nella Società il cui valore risulti complessivamente pari all'importo dell'Obbligo di Indennizzo, mediante compensazione tra il prezzo della partecipazione e l'importo dell'Obbligo di Indennizzo. Ai fini della presente cessione, la valutazione della Società sarà stabilita facendo riferimento alla valutazione della Società applicata alla Conversione;
- 7.3 aumento del Capitale Sociale riservato all'Investitore per la sottoscrizione di Nuove Partecipazioni, di valore complessivo, tra nominale e sovrapprezzo, pari all'importo dell'Obbligo di Indennizzo. Ai fini

del presente aumento di capitale, la valutazione della Società sarà stabilita ai termini e alle condizioni di cui al precedente punto 7.2. *

8. Termini di adempimento.

L'adempimento agli Obblighi di Indennizzo, ai sensi del precedente punto 7, dovrà esser effettuato entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla prima tra: (a) la scadenza del termine per l'invio dell'Avviso di Contestazione, se nessun Avviso di Contestazione è stato inviato; (b) la data in cui l'Investitore e i Soci Fondatori raggiungano un accordo sulla Passività, in caso di invio dell'Avviso di Contestazione; e (c) la data di definizione della controversia, qualora sia inviato un Avviso di Contestazione e l'Investitore e i Soci Fondatori si accordino sulla Passività indennizzabile. I Soci Fondatori si impegnano, in proprio nonché ai sensi dell'art. 1381 c.c. per i futuri Soci della Società, a fare tutto quanto necessario per garantire il corretto adempimento degli Obblighi di Indennizzo nella modalità di adempimento scelta dall'Investitore ai sensi del precedente punto 7.